

- 3) Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l'obbligo, per la Romania, di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientri nell'obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto.
- 4) Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in particolare l'obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 96, paragrafo 3, lettera a), della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, che definisce in modo lapidario e astratto l'errore giudiziario come l'esecuzione di atti processuali in palese violazione delle norme di diritto sostanziale e processuale, senza specificare la natura delle disposizioni giuridiche violate, l'ambito di applicazione *ratione materiae* e *ratione temporis* di tali disposizioni nel processo, le modalità, il termine e le procedure per l'accertamento della violazione delle norme giuridiche, l'organo competente ad accertare la violazione di tali disposizioni giuridiche, creando la possibilità che venga esercitata una pressione indiretta sui magistrati.
- 5) Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in particolare l'obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 96, paragrafo 3, lettera b), della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, che definisce l'errore giudiziario come la pronuncia di una sentenza definitiva manifestamente contraria alla legge o in contrasto con la situazione di fatto risultante dalle prove acquisite nel procedimento, senza indicare la procedura per l'accertamento della predetta contrarietà e senza definire in concreto il significato di tale contrarietà della decisione giurisdizionale rispetto alle disposizioni giuridiche applicabili e alla situazione di fatto, sicché si crea la possibilità di bloccare l'attività di interpretazione della legge e delle prove da parte del magistrato (giudice e pubblico ministero).
- 6) Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in particolare l'obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 96, paragrafo 3, della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, in forza della quale viene riconosciuta la responsabilità civile patrimoniale del magistrato (giudice o pubblico ministero) nei confronti dello Stato esclusivamente sulla base della valutazione di quest'ultimo, e eventualmente della relazione consultiva dell'Ispettorato, riguardo al dolo o alla negligenza grave del magistrato nel commettere l'errore materiale, senza che il magistrato abbia la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti della difesa, sicché si crea la possibilità di avviare e finalizzare, in modo arbitrario, la procedura per il riconoscimento della responsabilità materiale del magistrato nei confronti dello Stato.
- 7) Se l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, in particolare l'obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, osti ad una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 539, paragrafo 2, ultima frase, in combinato disposto con l'articolo 541, paragrafi 2 e 3 del codice di procedura penale, che concedono al convenuto, *sine die* e in modo implicito, un mezzo di impugnazione straordinario sui generis avverso una decisione giurisdizionale definitiva sulla legittimità della custodia cautelare, in caso di assoluzione nel merito dell'imputato, mezzo di impugnazione che viene trattato unicamente dinanzi al giudice civile, nel caso in cui l'illegittimità della custodia cautelare non sia stata accertata dalla sentenza del giudice penale, in violazione del principio di prevedibilità e accessibilità della norma giuridica, della specializzazione del giudice e della certezza del diritto.

(¹) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 23 maggio 2019 — BY

(Causa C-398/19)

(2019/C 288/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: BY

Altra parte: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2016 nella causa Petruhhin (C-182/15) ⁽¹⁾ sull'applicazione degli articoli 18 e 21 del TFUE nel caso di una richiesta di estradizione di un cittadino dell'Unione presentata da uno Stato terzo valgono anche se l'imputato ha spostato il centro dei propri interessi nello Stato membro richiesto in un momento in cui non era ancora cittadino dell'Unione.
- 2) Se, in base alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2016 nella causa Petruhhin (C-182/15), lo Stato membro di cittadinanza informato di una richiesta di estradizione sia tenuto a chiedere allo Stato terzo richiedente di trasmettere gli atti al fine di esaminare se procedere con l'assunzione del procedimento penale.
- 3) Se, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2016 nella causa Petruhhin (C-182/15), lo Stato membro che riceve da uno Stato terzo una richiesta di estradizione di un cittadino dell'Unione sia tenuto a rifiutare l'extradizione e ad esercitare direttamente l'azione penale qualora ciò gli sia consentito ai sensi del suo diritto nazionale.

⁽¹⁾ EU:C:2016:630.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 24 maggio 2019 — Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat

(Causa C-405/19)

(2019/C 288/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vos Aannemingen BVBA

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che allorché una spesa vada a vantaggio anche di un terzo — come avviene nel caso in cui un promotore nella vendita di appartamenti sostenga spese di pubblicità, amministrative e commissioni di intermediazione che vanno a vantaggio anche dei proprietari del terreno — ciò non osta a che l'IVA gravante su dette spese possa essere integralmente detratta, a condizione che si stabilisca che esiste un nesso diretto e immediato tra la spesa e l'attività economica del soggetto passivo e che il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa di detto soggetto.